



## Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280  
☎ 0498844338 - fax 0498840426  
www.comune.limena.pd.it posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 15-10-2020

Prot.14249

### ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LIMENA Numero 22/2020 – numero 39 /2020 del Registro Generale

**DIVIETO DI STAZIONAMENTO E SOSTA TEMPORANEA E PERMANENTE, PER TENDE, SACCHI A PELO, ROULOTTE, CAMPER, CAROVANS E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER L'USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO, AL DI FUORI DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE APPOSITAMENTE ATTREZZATE CON IMPIANTI IGIENICO SANITARI, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 TUEL D.LGS. 267/2000.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che negli ultimi periodi, sempre più spesso, su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico nonché private localizzate territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, senza che in tali luoghi siano presenti impianti adeguati ai fini igienico sanitari, ulteriormente aggravati dalla odierna situazione di emergenza epidemiologica coronavirus Covid-19;

**VALUTATO** come la sosta con caravan, roulotte, camper, autocaravan, tende e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica in virtù della mancanza delle sufficienti condizioni igienico sanitarie, anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie, quando invece nella vicina via Medoaco (Padova) è presente l'Agricampeggio Padova che può soddisfare ogni esigenza;

**DATO ATTO** che nella preponderanza dei casi le aree utilizzate non racchiudono i requisiti minimi igienico- sanitari, né sono adeguatamente attrezzate per ospitare la sosta ed il campeggio e che la permanenza continuativa di tali insediamenti potrebbe determinare un peggioramento del livello di salubrità delle aree stesse, dovuto ai rifiuti maleodoranti che vengono ivi abbandonati, e veicolo di potenziale contagio per l'abbandono di materiali infetti.

**CONSIDERATO** altresì, che tali aree rilevano elementi di non conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico- sanitarie e di sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative in materia di strutture ricettive extra- alberghiere (L.R. 11/2013), e che dette aree risultano per lo più prive di idonea dotazione di linea idrica, elettrica e fognaria;

**ATTESO** che la mancanza presso le sopra citate aree di regolare ed idonea disponibilità di servizi essenziali quali l'acqua, ovvero l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche e di allontanare i reflui fognari, costringendo in quest'ultimo caso gli occupanti di dette aree a soddisfare i loro bisogni nelle aree immediatamente circostanti, costituisce ulteriore pregiudizio al permanere delle condizioni igienico sanitarie di legge, non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitino nelle vicinanze, e che tale pregiudizio è comprensibilmente tanto maggiore quando dette aree sono localizzate all'interno del contesto urbano, ovvero in prossimità di agglomerati residenziali;

**RICORDATO** l'art. 185 del vigente codice della strada D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale al comma 1° stabilisce come la sosta delle auto-caravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e comunque non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo; stabilendo altresì al comma 4 il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitari;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare, oltre ad un potenziale pericolo per la salute pubblica, gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano, e che il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;

**VISTI** l'art. 50 c. 5, l'art. 54 e l'art. 7bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

**VISTA** la L. 23.12.1978, n°833;

**VISTO** il Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001;

**VISTO** l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i, nonché gli artt. 66 e seg.;

**VISTO** l'art. 185 del d.Lgs. 30.04.1992 Codice della Strada e s.m.i

**VISTA** la L.R. Veneto n. 11 del 14 giugno 2013;

**VISTO** l'art.16 c. 2 della Legge 689/1981, mod. art. 6-bis L.24.072008 n°125, e D.L. 92/2008;

### **ORDINA**

**1) Il divieto permanente 0 - 24 di stazionamento e di sosta su tutto il territorio comunale -** comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo del campeggio o attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

**2) Ai privati è fatto divieto di dare disponibilità a qualsiasi titolo di aree di loro** proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, roulotte, camper, carovana e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzate ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza e regolarmente attrezzate dal punto di vista igienico sanitario;

**3) Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle** degli autoveicoli dotati di appositi impianti intendi di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**4) Il divieto assoluto di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di** altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari;

5) Al fine di evitare un rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale e ambientale, il **divieto assoluto** di realizzare su aree pubbliche e private non adeguatamente urbanizzate, strutture ricettive allestite a scopo alloggiativo anche in forma occasionale o temporanea, costituite da tende, camper, roulotte e simili, senza la necessaria autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti;

### DISPONE

- Che le attrezzature e le strutture (tende, baracche, sacchi a pelo e simili) ed i veicoli (roulotte, auto-caravan, camper e simili) in stazionamento e sosta in violazione dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza, siano rimossi dai legittimi proprietari avvertendo che in difetto si procederà alla rimozione coatta con spese a carico dei medesimi;

- Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività;

Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta in ogni strada di accesso al territorio comunale, previo conseguimento di apposito Nulla-Osta da parte degli enti proprietari delle strade qualora necessario, per la rete viaria di loro competenza in merito al posizionamento della segnaletica.

Fatte salve le sanzioni penali previste dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, i contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in € 165,00 compresa tra il minimo di € 25 e il massimo di € 500 così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2007, n. 267 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle strutture quale cosa che costituisce oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Limena e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte gli interessati che

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure in alternativa:
- al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Responsabili del procedimento, per quanto di competenza, sono il Comandante P.L. per la vigilanza, ed il responsabile Settore tecnico ambiente per interventi di sanificazione e rimozione o sgombero materiali.



IL SINDACO  
STEFANO TONAZZO

N. 900 .....REG. PUBBLICAZIONI  
IL PRESENTE ATTO  
E' PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO  
ON-LINE AI SENSI DELL' ARTICOLO  
32 DELLA LEGGE 69/2009  
DAL 21/10/2020 AL 05/11/2020

